



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato ex art.702 bis. e ss. la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al [REDACTED], avente ad oggetto: pagamento somme;

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to **Generoso M.T. Iodice** e dall'Avv.to **Antonio Iodice**;

E

[REDACTED] in proprio e nelle spiegate qualità di titolare della ditta [REDACTED] di [REDACTED] & C. nonché già [REDACTED] di [REDACTED] & C. s.a.s., rappresentato e difeso dall'[REDACTED];

RESISTENTE

* * *

Il Tribunale, **PREMESSO** quanto segue:

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 30/11/2020 la [REDACTED], premettendo di perseguire lo scopo di dare impulso alla creazione di nuove imprese e di favorire lo sviluppo di quelle esistenti mediante il processo di incubazione di imprese e di avere in gestione l'incubatore di imprese a Salerno in [REDACTED] snc, assumeva che con contratto di prestazione di servizi stipulato in data 23/08/2012 aveva convenuto con la [REDACTED] s.a.s, operante nel settore della produzione,



penale tenga conto delle circostanze manifestate nel rapporto (in tal senso Cass. 11908 del 19/06/2020).

Nel caso in esame sussistono le condizioni per tale riduzione ad equità, avuto, riguardo al fatto che il creditore ha mostrato perdurante interesse alla prosecuzione, di fatto, del rapporto tra le parti e in considerazione, per questo, della misura oggettivamente eccessiva della penale (tale da determinare uno squilibrio contrattuale) sia in sé considerata, sia ove rapportata alla contestuale previsione (artt. 3 e 4 del contratto) dei corrispettivi annuali per l'utilizzo degli spazi e la fruizione degli altri servizi.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto del contratto e tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, appare equo determinare la penale in complessivi €35.000,00, riconducendola in linea con gli importi contrattualmente previsti all'art. 3 del contratto.

Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, la resistente va condannata al pagamento della somma di **€29.361,14** a titolo di canoni contrattualmente previsti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo soddisfo e della somma di **€35.000,00** a titolo di penale contrattuale, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda all'effettivo soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice [REDACTED], definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio [REDACTED], ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento delle seguenti somme per le causali di cui in motivazione:

- **€29.361,14** oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo soddisfo;
- **€35.000,00** oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda all'effettivo soddisfo.





Si comunichi

Così deciso in Salerno, il 5/11/2021

Il Giudice

